

# STATUTO

14 febbraio 2024

## Fondo Pensione FNM

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it)  
e-mail: [fondopensionefnm@fondopensionefnm.it](mailto:fondopensionefnm@fondopensionefnm.it)  
PEC: [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

## INDICE

<b>PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</b> .....	<b>3</b>
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI.....	3
ARTICOLO 2 FORMA GIURIDICA .....	3
ARTICOLO 3 SCOPO .....	3
<b>PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO</b> .....	<b>3</b>
ARTICOLO 4 REGIME DEL FONDO.....	3
ARTICOLO 5 DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE .....	3
ARTICOLO 6 SCELTE DI INVESTIMENTO .....	4
ARTICOLO 7 SPESE .....	4
<b>PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</b> .....	<b>5</b>
ARTICOLO 8 CONTRIBUZIONE.....	5
ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE .....	5
ARTICOLO 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE .....	6
ARTICOLO 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA.....	7
ARTICOLO 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.....	7
ARTICOLO 13 ANTICIPAZIONI .....	8
<b>PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI</b> .....	<b>9</b>
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO .....	9
ARTICOLO 14 ORGANI DEL FONDO.....	9
ARTICOLO 15 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE .....	9
ARTICOLO 16 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI .....	10
ARTICOLO 17 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI .....	10
ARTICOLO 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE .....	11
ARTICOLO 19 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI.....	12
ARTICOLO 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI .....	12
ARTICOLO 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ .....	13
ARTICOLO 22 PRESIDENTE.....	14
ARTICOLO 23 COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE .....	15
ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI .....	16

ARTICOLO 25 COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ.....	16
ARTICOLO 26 DIRETTORE GENERALE .....	17
ARTICOLO 27 FUNZIONI FONDAMENTALI .....	17
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE .....	17
ARTICOLO 28 INCARICHI DI GESTIONE .....	17
ARTICOLO 29 DEPOSITARIO .....	18
ARTICOLO 30 CONFLITTI DI INTERESSE .....	18
ARTICOLO 31 GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	18
ARTICOLO 32 SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO .....	19
ARTICOLO 33 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO.....	19
<b>PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....</b>	<b>19</b>
ARTICOLO 34 MODALITÀ DI ADESIONE.....	19
ARTICOLO 35 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI.....	20
ARTICOLO 36 COMUNICAZIONI E RECLAMI .....	20
ARTICOLO 36 bis CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	20
<b>PARTE VI NORME FINALI .....</b>	<b>21</b>
ARTICOLO 37 MODIFICA DELLO STATUTO.....	21
ARTICOLO 38 CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO .....	21
ARTICOLO 39 RINVIO .....	21

## PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI

1. È costituito il “Fondo Pensione Ferrovie Nord Milano”, in forma abbreviata “Fondo Pensione FNM” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi aziendali stipulati dalle Società del Gruppo FNM che vi aderiscono (inteso quale comprensivo delle Società che siano o siano state legate da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile), e successive modifiche e/o integrazioni introdotte dagli accordi collettivi successivi.
2. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per la “contribuzione aggiuntiva” di cui all’art 1 comma 171 primo periodo, della legge 252/2017 come prevista dall’art. 38 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Milano presso la Direzione di FNM S.p.A.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

### ARTICOLO 2 FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1165.

### ARTICOLO 3 SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.  
A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti ed all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.  
Il Fondo non ha scopo di lucro.

## PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

### ARTICOLO 4 REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita.  
L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### ARTICOLO 5 DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. Sono destinatari del Fondo i dipendenti delle Società iscritte ai quali siano esplicitamente applicati gli accordi collettivi di lavoro di cui all’art. 1. Sono altresì destinatari del Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
2. Sono iscritte al Fondo le Società facenti parte del Gruppo FNM ai cui dipendenti sono applicati

gli accordi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

3. L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o tacita.
4. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

## **ARTICOLO 6 SCELTE DI INVESTIMENTO**

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, gestito tramite la stipula di contratti assicurativi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 209/2005 con primarie imprese assicurative, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

## **ARTICOLO 7 SPESE**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) spese relative alla fase di accumulo:
    - a.1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro.  
I criteri e l'ammontare della quota di rimborso delle spese a carico di ciascun aderente e di ciascun datore di lavoro verranno fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
    - a.2) direttamente a carico dell'aderente in percentuale dei contributi versati;
    - a.3) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sul rendimento della gestione assicurativa del comparto Garantito o, per gli aderenti ai comparti finanziari, in percentuale del patrimonio del comparto;
  - b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative: individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
    - b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
    - b.2) riscatto della posizione individuale;
    - b.3) anticipazioni;
  - c) spese relative alla fase di erogazione della rendita.
  - d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi periodiche su ogni rata.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti ed eventuali differenze fra le spese gravanti sugli stessi e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

### **PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **ARTICOLO 8 CONTRIBUZIONE**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi di cui al comma 2.
4. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi e salve le previsioni degli accordi aziendali di cui al precedente art. 1.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo.  
È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.  
La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovuti al mancato adempimento contributivo.
11. Gli aderenti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai contratti di cui al precedente art. 1, e gli aderenti per i quali si verifichi una sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, possono comunque versare al Fondo, su base volontaria, la contribuzione a proprio carico, con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a2.

---

**Fondo Pensione FNM**

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
www.fondopensione fnm.it  
e-mail: fondopensione fnm@fondopensione fnm.it  
PEC: fondopensione fnm@legalmail.it

3. La Nota informativa descrive le modalità di rivalutazione e di determinazione del valore della posizione individuale nel comparto Garantito.  
Nei comparti finanziari, la posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento degli stessi. Il rendimento di ogni singolo comparto finanziario è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei comparti finanziari le attività che costituiscono il patrimonio di ogni comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota dei comparti finanziari e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 per gli aderenti ai comparti finanziari è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

## **ARTICOLO 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea.  
L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8 comma 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi ed abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si richiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con conferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 12 commi 5 e 6.

## **ARTICOLO 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, eventualmente integrata della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

## **ARTICOLO 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a

12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005, fino all'intera posizione individuale maturata.

Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro.

- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto.

Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

- 3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
- 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
- 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **ARTICOLO 13 ANTICIPAZIONI**

- 1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività nel termine previsto nel Documento sulle Anticipazioni comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

## **PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **ARTICOLO 14 ORGANI DEL FONDO**

1. Sono organi del Fondo:
  - l'Assemblea dei Delegati;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Sindaci.

#### **ARTICOLO 15 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.  
Il Regolamento elettorale costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica cinque anni (esercizi) e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.  
Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 16 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria, delibera in materia di:
  - a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
  - c) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
  - e) determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche o funzioni previste dallo Statuto, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione;
  - f) determinazione dei compensi per il Collegio dei Sindaci;
  - g) revoca degli Amministratori;
  - h) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
  - i) attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della revisione legale dei conti a soggetti esterni – revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia;
  - j) revoca della funzione revisione legale dei conti;
  - k) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'incaricato della funzione di revisione legale dei conti.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
  - a) modifiche dell'atto costitutivo del Fondo;
  - b) modifiche dello Statuto del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) scioglimento del Fondo.

## **ARTICOLO 17 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento al Fondo.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un'ora da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  
Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
  - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto del Fondo, è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati presenti o rappresentati.
8. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea, anche in seconda convocazione. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.
12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

## **ARTICOLO 18**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori aderenti e metà in rappresentanza delle Società iscritte.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
- 2.1. In caso di accordo:  
con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
  - 2.2. In assenza di accordo:
    - a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società aderenti, provvedono, disgiuntamente, alla elezione della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste.
    - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili.
    - c) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte.
    - d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
    - e) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

- f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori aderenti ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società iscritte costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
  4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
  5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
  6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
  7. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente del Fondo.
  8. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 15.

#### **ARTICOLO 19 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà l'Assemblea che procederà al ripristino della condizione di pariteticità dell'organo per integrazione del o dei componenti cessati. Qualora la cessazione di Amministratori non comporti il venir meno della pariteticità dell'organo e sia garantito il numero minimo di componenti, l'integrazione potrà essere effettuata alla prima convocazione di Assemblea utile.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **ARTICOLO 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
  - b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
  - c) definisce la politica di remunerazione;

- d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
  - e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
  - f) definisce i piani d'emergenza;
  - g) effettua la valutazione interna del rischio;
  - h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
  - i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
  - j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
  - k) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
  - l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
  - n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
  - o) nomina il Direttore generale.
  - p) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla stessa componente del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario viene invece eletto nell'ambito dei membri di rappresentanza dei lavoratori;
  - q) convoca l'Assemblea;
  - r) delibera le modifiche dello Statuto, che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, ai sensi del successivo art. 36;
  - s) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
  - t) delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo dalla legislazione tempo per tempo vigente, nonché con il Depositario di cui al successivo art. 29;
  - u) cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli aderenti;
  - v) predispose ed aggiorna la Nota informativa di cui al precedente art. 6, comma 3;
  - w) cura la gestione del Fondo;
  - x) predispose il budget della gestione amministrativa;
  - y) predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;
  - z) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
  - aa) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
  - bb) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
  - cc) delibera le modifiche del Regolamento;
  - dd) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati degli aderenti;
  - ee) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
  - ff) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri all'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 22.
4. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.

La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Consigliere anziano.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica componenti il Consiglio stesso, salvo il caso di cui al precedente art. 20 comma 4.
  5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
  6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
  7. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
  8. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

## **ARTICOLO 22 PRESIDENTE**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
  - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
  - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- d) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
  - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
  - f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
  - g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e dello Statuto unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
  - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
  5. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza a cui il Consiglio di Amministrazione può attribuire compiti definiti.
  6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

### **ARTICOLO 23**

#### **COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
  - 2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
  - 2.2. In assenza di accordo:
    - a) per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive o dai Delegati e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati della relativa componente (lavoratori e Società aderenti).
    - b) Ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e Società aderenti) i sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente individuandolo di volta in volta tra i rappresentanti della parte che già non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.

## **ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI**

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ed in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

## **ARTICOLO 25 COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza – da comunicare, a ciascun componente il Collegio dei Sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.  
La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Sindaco anziano.  
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.  
Le riunioni del Collegio dei Sindaci si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
  - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) sia consentito al Presidente di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. La carica di componente del Collegio dei Sindaci, è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo.

#### **ARTICOLO 26 DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organi di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **ARTICOLO 27 FUNZIONI FONDAMENTALI**

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### **ARTICOLO 28 INCARICHI DI GESTIONE**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

### **ARTICOLO 29 DEPOSITARIO**

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

### **ARTICOLO 30 CONFLITTI DI INTERESSE**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

### **ARTICOLO 31 GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **ARTICOLO 32**

#### **SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio dei comparti finanziari e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio dei comparti finanziari, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

### **ARTICOLO 33**

#### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisore legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relative relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

## **PARTE V**

### **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **ARTICOLO 34**

##### **MODALITÀ DI ADESIONE**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

#### **ARTICOLO 35**

#### **TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.  
Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **ARTICOLO 36**

#### **COMUNICAZIONI E RECLAMI**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

#### **ARTICOLO 36 bis**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato d'accordo dai primi due arbitri, e - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. Il collegio giudicherà secondo diritto e senza formalità.
4. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

5. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

## **PARTE VI NORME FINALI**

### **ARTICOLO 37 MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

### **ARTICOLO 38 CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### **ARTICOLO 39 RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.